

**CONVENZIONE TRA  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE  
E  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"**

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ostiense, 159, C.F. 04400441004, rappresentata dal Rettore Prof. Guido Fabiani, nato a Napoli il 20 marzo 1939, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

e

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Bari, Piazza Umberto I, 1, C.F. 01086760723 rappresentata dal Rettore Prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

**convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1**

Scopo della presente convenzione è quello di avviare e sviluppare forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due Università, anche attraverso il reciproco utilizzo di personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, finalizzato alla razionalizzazione delle risorse umane e alla qualificazione della spesa.

**ART. 2**

1. Le due Università si impegnano a favorire forme di integrazione delle infrastrutture di ricerca, dei servizi dedicati alla didattica, dei servizi agli studenti, con particolare riferimento ai servizi di segreteria, ai servizi bibliotecari e di sostegno ai diversamente abili.
2. Si impegnano, altresì, ad incentivare, anche mediante destinazione di un apposito fondo, progetti integrati di ricerca tra i docenti e i ricercatori dei due Atenei.
3. Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti internazionali finanziati anche dall'Unione Europea e da Enti pubblici e privati, le due Università concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei.

**ART. 3**

Le due Università si impegnano a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche e di ricerca, nonché delle attività relative ad altre funzioni istituzionali e gestionali, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 commi 10, 11 e 12 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167.

#### **ART.4**

1. Nel caso ciascuna delle due Università intenda utilizzare i professori e i ricercatori a tempo pieno appartenenti all'altro ateneo per il conseguimento di finalità di interesse comune, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 30/12/2010, n. 240, dovrà formulare specifica richiesta individuando il docente di interesse ed indicando:

- a) il periodo nel quale il docente verrà utilizzato, per un minimo di un anno rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore e ricercatore;
- b) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso l'Università richiedente;
- c) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'Università richiedente, che in tal caso provvederà alla integrale corresponsione degli oneri stipendiali;
- d) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n.240.

2. L'Università cui è indirizzata la richiesta, previa acquisizione del consenso dell'interessato, dovrà rispondere in ordine ai punti a), b), c) e d) di cui al comma che precede, eventualmente indicando diverse modalità di ripartizione dell'impegno del professore o del ricercatore, degli oneri stipendiali e della valutazione dell'attività didattica e di ricerca. Potranno essere previste forme di compensazione, ai sensi degli artt. 1241 c.c., nella ripartizione degli oneri stipendiali nel caso entrambe le Università utilizzino docenti appartenenti all'altro Ateneo.

3. L'Università di appartenenza del docente utilizzato dovrà in ogni caso attestare che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del conseguimento dei requisiti necessari di docenza previsti per l'attivazione dei suoi corsi di studio.

4. Le iniziative di cooperazione diverse dall'utilizzo di docenti, disciplinato dal presente articolo, saranno regolate da apposite convenzioni, da stipulare tra le parti in osservanza dei rispettivi regolamenti interni.

#### **ART. 5**

Le due Università si impegnano ad assicurare uno scambio di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

#### ART. 6

La presente convenzione avrà durata di 4 anni accademici dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata di anno accademico in anno accademico a seguito di esplicita richiesta, da inviarsi 90 giorni prima della scadenza tramite posta elettronica certificata.

#### ART. 7

Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente sarà quello dell'Università resistente o convenuta in giudizio.

#### ART. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell' art. 16 tabella del D.P.R. n. 642/72.

#### ART. 9

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, emanato in esecuzione di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 6, L. 30 dicembre 2010, n.240 nonché, in generale, le disposizioni della legge indicata e sue successive modificazioni.

2. In ogni caso resta ferma la possibilità per i docenti delle due Università, in conformità ai regolamenti dei due Atenei, di assumere incarichi di insegnamento per supplenza nell'altra Università, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 6, L. 30 dicembre 2010, n.240.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rettore  
dell'Università degli Studi Roma Tre  
(Prof. Guido Fabiani)



Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"  
(Prof. Corrado Petrocelli)

